

# GLI ELENCHI

|                                                     |    |
|-----------------------------------------------------|----|
| GLI ELENCHI.....                                    | 1  |
| Cosa è l'elenco .....                               | 1  |
| Come sono strutturati gli elenchi.....              | 4  |
| Come sono formulati gli elenchi .....               | 4  |
| Come possono essere gli elenchi .....               | 5  |
| Come devono essere gli elenchi .....                | 9  |
| Quali sono gli errori più gravi negli elenchi ..... | 10 |
| A cosa servono gli elenchi .....                    | 11 |

## Cosa è l'elenco

### DEFINIZIONE

*sensu stricto*

|          |   |                                                              |
|----------|---|--------------------------------------------------------------|
| L'elenco | è | l'operazione che, di una classe, enuncia tutti gli elementi. |
|----------|---|--------------------------------------------------------------|

*sensu lato*

|          |   |                                                                                                 |
|----------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L'elenco | È | l'operazione che, di una classe, enuncia elementi in quantità adeguata all'oggetto e allo scopo |
|----------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Senso ampio e sensu stricto.

**La nozione in sensu stricto** richiede l'enunciazione *di tutti gli elementi*. In tale ottica:

- parlare di *'elenco totale'* (ovvero *'elenco completo'*) è una ridondanza e una tautologia;
- distinguere tra "elenchi totali" ed "elenchi parziali" è contraddittorio (perché un elenco parziale non esiste *per definizione*).

**La nozione in sensu lato** include non solo le enunciazioni *di tutti gli elementi* ma anche le enunciazioni *di alcuni di essi*, fermo restando che, in questo secondo caso, il numero degli elementi possa ritenersi "adeguato" all'oggetto e allo scopo. In tale ottica:

- parlare di *'elenco totale'* (ovvero *'elenco completo'*) non costituisce ridondanza né tautologia;
- distinguere tra "elenchi totali" ed "elenchi parziali" non è contraddittorio.

IN TEMA DI ADEGUATEZZA. L'adeguatezza sarà da valutare *in concreto*. L'elenco delle dita della mano (la mano in genere, non una mano specifica di Tizio o di Caio) richiederà la menzione dei cinque elementi: quindi, a chi omettesse di menzionare anche solo il mignolo, si potrebbe obiettare che *non ha fatto l'elenco della dita della mano*; per le vocali, o i giorni della settimana, o le stagioni, o i rami del parlamento, o i diritti reali, si potrà dire la stessa cosa. Viceversa, l'elenco degli abbonati al servizio telefonico, quand'anche fosse carente di qualche abbonato, potrà ricevere comunque la qualifica di "elenco".

SENSO STRETTO E SENSO AMPIO. Il senso è stretto oppure è ampio in rapporto alla **estensione** del significato: se si dice che un senso è *stretto* mentre un altro è *ampio*, si vuol dire che il primo designa *meno correlati* del secondo. È così anche nel nostro caso: 'elenco', in senso stretto, designa *soltanto enunciazioni totali*; invece, in senso ampio, designa non *soltanto enunciazioni totali ma anche enunciazioni parziali*.

ELENCO CON UN SOLO ELEMENTO, OPPURE VUOTO. Quando si pensa a un elenco, si è soliti pensare a una *pluralità di elementi*. Ma la pluralità non è necessaria: anche se la definizione di elenco, in senso stretto, fa riferimento alla *totalità* degli elementi, tuttavia nulla impedisce che la totalità degli elementi corrisponda a "uno" e persino a "zero". Una lista dei passeggeri, una lista di attesa, un elenco dei ricoverati in una determinata struttura, un l'elenco degli ammessi a una prova di concorso, potrebbero avere un solo componente e persino nessuno [per osservazioni analoghe si veda quanto illustrato, in tema di **Variante zero**, nel capitolo dedicato alle **Classificazioni**].

Nel caso di elenco *con un solo componente*, ci si potrebbe interrogare circa il rapporto con l'esempio: le differenze restano tuttavia profonde sia a livello concettuale (l'esempio è monoreferenziale per definizione, l'elenco no) sia a livello funzionale (l'esempio serve, soprattutto, *per fare indurre l'esemplificando*; l'elenco serve, soprattutto, per finalità di documentazione o di reperimento o di applicazione).

## 'Elemento' versus 'classe'.

Precisare *cosa sia un elemento* è un passaggio-chiave al fine di:

- comprendere cosa sia un elenco: infatti, l'elenco è una enunciazione *di elementi*;
- tracciare i confini tra elenco e classificazione: infatti, l'elenco enuncia *elementi* mentre la classificazione enuncia *classi* (*sottoclassi*); e allora ne deriva che un crinale distintivo, tra elenco e classificazione, passa attraverso la distinzione tra *elemento* e *classe*.

In molti casi la distinzione appare semplice: se dico che ieri, a pranzo, c'erano Francesca, Giorgio, Emanuele, Maria, Alfonsina, viene spontaneo ravvisare un *elenco dei presenti*: se dico che ieri, a pranzo, c'erano "i colleghi miei" e "i colleghi di mia moglie", viene spontaneo ravvisare una *classificazione dei presenti*. In tale ottica, l'"elemento" è **una individualità** mentre la classe è **un insieme**. Anche in questo caso, la sapienza inscritta nelle pratiche linguistiche può aiutare: le individualità stanno al singolare ("Francesca", "Giorgio", "Emanuele") mentre le classi stanno al plurale ("i colleghi"); e, nei casi in cui le classi stanno al singolare – il linguaggio lo consente – possono essere convertite nel plurale.

Tuttavia, non sempre la distinzione è così evidente. Infatti: se dico che "*i vini rossi del Piemonte sono: barolo, barbaresco, nebiolo, barbera, ruchè, ...*", sto formulando un elenco; se dico che "*i vini rossi di questa stanza sono: barolo, barbaresco, nebiolo, barbera, ruchè ...*" è possibile sostenere che sto formulando una classificazione. La diversità deriva da come si interpretano gli enunciati e, specificamente, da come viene inteso l'oggetto concreto dell'operazione: nel primo caso, '*vini rossi del Piemonte*' è da interpretare in riferimento ai *tipi di vino*; nel secondo caso, '*vini rossi di questa stanza*' può essere interpretato in riferimento alle *bottiglie di vino* (bottiglie che, in base al contenuto, costituiscono classi: "bottiglie di barolo", "bottiglie di barbaresco", ecc). Vedansi anche le osservazioni formulate, *infra*, in tema di **Classificazioni di individualità o di tipi**.

Poiché, qui sopra, l'elenco è stato definito come enunciazione **di elementi** (elementi individuali o tipologici), e poiché la classificazione è stata definita come enunciazione **di classi (sottoclassi)**, l'elenco e la classificazione sono due operazioni che restano distinte e che, come tali, non

presentano alcuna interferenza. Quindi: *‘i vitigni piemontesi rappresentati in questa cantina sono il barbera, il dolcetto, il nebbiolo, il barbaresco, ...’*, oppure *‘i contratti tipici sono la compravendita, la locazione, il comodato, il deposito, il pegno, ...’*, sono elenchi: invece, *‘le bottiglie presenti in questa cantina sono bottiglie di barbera, bottiglie di dolcetto, bottiglie di nebbiolo, bottiglie di barbaresco, ...’*, oppure *‘i contratti di questo archivio sono compravendite, locazioni, comodati, depositi, ...’* sono classificazioni.

A diverse conclusioni, si giungerebbe, invece, se si definisse, in senso più ampio, l’elenco come enunciazione di una pluralità di oggetti (siano essi individualità concrete, oppure entità tipologiche, oppure classi); in tal caso l’elenco verrebbe a configurarsi come un *genus* inclusivo di altre figure tra cui la classificazione (che risulterebbe definibile come “elenco di sottoclassi”).

### ‘Elenco’ e sinonimi settoriali: ‘catalogo’, ‘distinta’, ‘graduatoria’, ‘inventario’, ...

‘Elenco’ sembra difettare di **sinonimi totali**: vale a dire, difettano termini che possano sostituire ‘elenco’ in tutti i contesti d’impiego. Esistono però **sinonimi parziali**, cioè termini che possono sostituire ‘elenco’ in determinati contesti.

Ecco alcune figure (qui in ordine alfabetico) riconducibili all’area della elencazione:

- **il catalogo** (della mostra, dei libri, dei periodici, dei prodotti);
- **la distinta** (di spedizione, di versamento, di sconto);
- **la graduatoria** (degli ammessi, dei vincitori, delle offerte);
- **l’inventario** (delle merci, dei libri, dei manoscritti, degli immobili);
- **la lista** (d’attesa, dei contatti, di distribuzione, degli ingredienti, degli invitati, di mobilità, di nozze, dei passeggeri, di proscrizione, della spesa, delle vivande, ...);
- **il listino** (di borsa, dei cambi, dei prezzi);
- **Il registro** (degli indagati, dei beni immobili);
- **Il repertorio** (degli atti);
- **la rubrica** (degli abbonati, dei contatti telefonici)
- **la serie** (dei Presidenti della Repubblica, delle emissioni di un francobollo).

Cercando di sostituire l’ordine alfabetico con un ordine ragionato, sono intuibili due gruppi:

- alcuni elenchi hanno *funzione prevalentemente cognitiva* (sono finalizzati a fare conoscere il loro contenuto: più precisamente, sono finalizzati a fare conoscere, *a livello estensionale*, ciò che *sta dentro* la classe elencanda: si pensi al catalogo di una mostra);
- altri elenchi hanno *funzione prevalentemente pragmatica* (sono finalizzati ad orientare condotte conseguenti: si pensi a una lista di nozze, o una graduatoria di vincitori di concorso).

AVVERTENZA. La funzione cognitiva, in riferimento agli elenchi, è detta, talvolta, ‘documentale’. Più ampiamente, su siffatte funzioni *di natura perlocutoria*, vedasi, *infra*, il capitolo intitolato **A cosa servono gli elenchi**.

### Esempi di elenchi

- “I mesi dell’anno sono gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre”
- “Le lettere dell’alfabeto italiano sono: a b c d e f g h i l m n o p q r s t u v z”
- “Le isole italiane maggiori sono la Sicilia e la Sardegna”
- “I contratti a perfezionamento reale sono il comodato, il deposito, il pegno”

- “I diritti reali sono: la proprietà, l’usufrutto, l’uso, l’abitazione, le servitù prediali, Il pegno, l’ipoteca”.

AVVERTENZA. Qui gli esempi sono formulati in **modalità canonica**, che si avvale del verbo ‘essere’. Per altre modalità di formulazione vedasi, *infra*, il capitolo dedicato a **Come sono formulati gli esempi**.

## Come sono strutturati gli elenchi

### Elencando, elencante, collegamento

Le classificazioni sono strutturate in tre componenti:

- **l’elencando**: l’oggetto sottoposto ad elencazione
- **Il collegamento**: che associa l’elencando al rispettivo elencante
- **l’elencante**: i singoli elementi di cui è capiente l’elencando.

Ecco uno schema della struttura tripartita:

| ELENCANDO                | COLLEGAMENTO | ELENCANTE                                                      |
|--------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------|
| I giorni della settimana | <i>sono</i>  | lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato, domenica |

### Dall’elencando all’elencante: afferenza e sequenza

Quando si vuole produrre un elenco, come si arriva al risultato? Vi si arriva tramite due passaggi:

- **afferenza**: si individuano gli elementi contenuti nella classe sottoposta a elencazione
- **sequenza**: si valuta e si adotta l’ordine espositivo.

AVVERTENZA: qui non si tratta di *criterio distintivo*, che è un criterio *per distribuire, in più sottoclassi, gli elementi di una classe*, ma si tratta di *appartenenza* all’unica classe che viene in gioco. In tema di criterio distintivo vedasi il capitolo dedicato alle **Classificazioni**.

## Come sono formulati gli elenchi

**Modello esplicito: la menzione dell’operazione**. Esempio: “*l’elenco dei semi italiani delle carte da gioco è: bastoni (o mazze), coppe, denari (od ori), spade*”.

AVVERTENZA. A rigore, da un punto di vista meramente semantico, qui sopra viene denominato ‘elenco’ non l’intera operazione, bensì il qualificante; ma, dal punto di vista del contenuto informativo dell’operazione, ciò non incide.

**Modello canonico: verbo ‘essere’ + segni di interpunzione**. In questo modello, il verbo ‘essere’ e l’interpunzione fungono da collegamento tra la classe elencanda e gli elementi elencanti. Esempio: “*i mari italiani sono: ligure, tirreno, di Sardegna, di Sicilia, ionio, adriatico*”. Possono presentarsi varianti: “*il mar ligure, il mar Tirreno, il mare di Sardegna, il mare di Sicilia, lo Ionio, l’Adriatico, sono i mari italiani*” [attenzione: ‘sono i mari italiani’; non ‘sono mari italiani’ perché quest’ultima formulazione configurerebbe una qualificazione].

Si incontrano anche formulazioni che prescindono dal verbo ‘essere’ e tuttavia possono considerarsi equipollenti. Si pensi a quanto previsto dall’art. 60 del codice di procedura penale:

“Assume la qualità di imputato la persona alla quale è attribuito il reato nella richiesta di rinvio a giudizio, di giudizio immediato, di decreto penale di condanna, di applicazione della pena a norma dell’articolo 447 comma 1, nel decreto di citazione diretta a giudizio e nel giudizio direttissimo”. [Nel contesto, ‘assume la qualità di imputato’ è come fosse scritto: “*sono imputati ...*”].

**Modello metonimico: informazioni contigue.** Talvolta gli elenchi vengono presentati indirettamente, attraverso elementi informativi di altra natura: possono essere *ricavati*, per esempio, attraverso sequenze di qualificazioni: “*nord, sud, ovest, est, sono punti cardinali*”.

**Modelli grafici.** Diversamente da quanto accade per altre operazioni, nel caso della elencazione è meno diffuso il ricorso a rappresentazioni grafiche. È tuttavia significativo il fatto che, negli usuali programmi informatici di trattamento-testi, è usualmente disponibile un repertorio di “modalità grafiche” destinate alla presentazione degli elenchi.

**Marcatura dei singoli elementi.** Un profilo specifico attiene alla modalità con cui vengono “presentati” i singoli elementi (profilo che va a riguardare ogni tipo di elenco, sia esso in forma orale oppure scritta oppure grafica).

Verosimilmente, la modalità più frequente consiste nel fare ricorso a **numeri** (in sequenza continua ed ascendente); ma si fa ricorso anche a **lettere**, oppure a **combinazioni fra lettere e numeri**; oggi è sempre più frequente, se l’elenco è in forma scritta, il ricorso a **punti di marcatura** (tondi, quadrati, segni di spunta, ecc.)

**Il discorso normativo**, per marcare i singoli elementi in elencazione, si avvale usualmente di **numeri** oppure di **lettere**, in sequenza continua ed ascendente. In alcuni casi, si incontrano modalità singolari: si vedano gli artt. 380 e 381 del codice di procedura penale i quali, immediatamente di seguito alla lettera *m*), non si avvalgono di *n*), *o*), *p*) bensì di *m-bis*) ed *m-ter*) il primo, nonché *m-bis*), *m-ter*), *m-quater*) il secondo: in proposito non sono da sottovalutare le ragioni sostanziali per cui, facendo ricorso a ‘*m-bis*’, è possibile che si sia voluto sottolineare la continuità con ‘*m*’ rispetto alla discontinuità con ‘*n*’. In molti casi, più semplicemente, al momento dell’inserimento di una nuova disposizione non si è voluto alterare la marcatura degli elementi successivi, il che comporterebbe la necessità di riformulare tutti i riferimenti contenuti in altre disposizioni nonché un certo sforzo di rimemorizzazione da parte degli interpreti (generazioni di interpreti italiani, ad esempio, si sono abituate ad identificare la norma fondamentale in tema di responsabilità extracontrattuale proprio con l’art. 2043 del codice civile). Si tratta di ragioni serissime; tuttavia peculiarità di questo genere possono dare luogo a un impatto comunicazionale curioso.

## Come possono essere gli elenchi

|                                                                              |                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Elenchi realizzabili o irrealizzabili                                        | <b>Criterio contenutistico:</b> quantità di elementi suscettibile di elencazione, o meno                      |
| Elenchi totali o parziali                                                    | <b>Criterio contenutistico:</b> elementi elencati in misura eguale o minore rispetto agli elementi elencabili |
| Elenchi di individualità o di tipi                                           | <b>Criterio contenutistico:</b> tipologia <i>generica</i> degli elementi                                      |
| Elenchi di fattispecie, di soggetti, di beni, di effetti, <i>eccetera</i>    | <b>Criterio contenutistico:</b> tipologia specificamente <i>giuridica</i> degli elementi                      |
| Elenchi a sequenza libera o vincolata                                        | <b>Criterio strutturale:</b> discrezionalità o necessità dell’ordine espositivo                               |
| Elenchi descrittivi o direttivi o costitutivi                                | <b>Criterio funzionale:</b> profili illocutori                                                                |
| Elenchi cognitivi o pragmatici                                               | <b>Criterio funzionale:</b> profili perlocutori                                                               |
| Elenchi tassativi o non; tassativi o indicativi; tassativi o esemplificativi | <b>Criterio funzionale:</b> un profilo perlocutorio specifico                                                 |

### Elenchi realizzabili oppure irrealizzabili

**Un elenco realizzabile** ha possibilità di essere prodotto; **un elenco irrealizzabile** è privo di tale possibilità.

La realizzabilità, in generale, riguarda *sia gli elenchi totali sia gli elenchi parziali* (su cui vedasi *infra*): infatti, anche un elenco parziale può essere irrealizzabile quando non siano *disponibili*, o addirittura non siano *conoscibili*, informazioni utili circa gli elementi da elencare.

Nell'uso corrente, tuttavia, la tematica viene riferita soltanto agli **elenchi totali**, che vengono qualificati realizzabili o irrealizzabili in rapporto alla quantità degli elementi di cui si richiede l'elenco: il numero degli elementi, se è *infinito*, oppure se è *ragionevolmente ingestibile*, preclude la realizzabilità dell'elenco.

Esempi: l'elenco degli Oceani, o l'elenco delle fattispecie produttive di diritti reali, sono realizzabili: l'elenco dei corsi d'acqua sul pianeta, o l'elenco delle fattispecie di un ordinamento giuridico, sono irrealizzabili.

Talvolta, il giudizio di realizzabilità si lega a caratteristiche *specifiche* dell'elenco prospettato: per esempio (come capita di leggere nella manualistica) un elenco unitario dei modi di acquisto dei diritti reali è irrealizzabile perché i modi di acquisti si differenziano a seconda dei diritti.

## Elenchi totali oppure parziali

**Gli elenchi totali** includono *tutti* gli elementi dell'insieme; **gli elenchi parziali** ne includono *alcuni* (anche qui, come nel capitolo precedente, si è preferito discorrere di '**elenco totale**' e di '**elenco parziale**', piuttosto che dei più usuali '**elenco completo**' ed '**elenco incompleto**', per attenuare connotazioni valutative).

**"L'elenco" / "un elenco"**. Il soggetto che richiede un elenco, e il soggetto che lo formula, possono evidenziare la caratteristica *totale* oppure *parziale* avvalendosi di opportune "spie sintattiche": se ci avvale dell'articolo determinativo (**l'**elenco), ci si riferirà a un elenco *totale*; se ci si avvale dell'articolo indeterminativo (**un** elenco), ci si riferirà a un elenco *parziale*.

**Elenco totale tramite clausola residuale**. Come avviene per le classificazioni, anche gli elenchi possono essere resi *totali* ricorrendo ad una clausola residuale. Nel caso degli elenchi, tale clausola è frequentemente denominata **clausola di completamento** oppure **clausola di rinvio** (formulata, per lo più, tramite segni grafici come i puntini di sospensione, o tramite equivalenti semantici come '*altro*', '*ulteriore*', '*eccetera*').

*All'interno del discorso normativo*, è frequente che **la clausola di rinvio** venga formulata collocando, in inizio di periodo, il sintagma '*negli altri casi*'. Spesso si precisa altresì che questi "altri casi" sono quelli previsti dalla legge (attraverso altre disposizioni). Si veda, in tal senso, l'art. 224-bis, comma 1, del codice di procedura penale:

1. *Quando si procede per delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni e negli altri casi espressamente previsti dalla legge, se per l'esecuzione della perizia è necessario compiere atti idonei ad incidere sulla libertà personale, quali il prelievo di capelli, di peli o di mucosa del cavo orale su persone viventi ai fini della determinazione del profilo del DNA o accertamenti medici, e non vi è il consenso della persona da sottoporre all'esame del perito, il giudice, anche d'ufficio, ne dispone con ordinanza motivata l'esecuzione coattiva, se essa risulta assolutamente indispensabile per la prova dei fatti.*

Si veda, nello stesso senso, l'art. 1203 del codice civile:

*La surrogazione ha luogo di diritto nei seguenti casi: 1) a vantaggio di chi, essendo creditore, ancorché chirografario, paga un altro creditore che ha diritto di essergli preferito in ragione dei suoi privilegi, del suo pegno o delle sue ipoteche; 2) a vantaggio dell'acquirente di un immobile che, fino alla concorrenza del prezzo di acquisto, paga uno*

*o più creditori a favore dei quali l'immobile è ipotecato; 3) a vantaggio di colui che, essendo tenuto con altri o per altri al pagamento del debito, aveva interesse di soddisfarlo; 4) a vantaggio dell'erede con beneficio d'inventario, che paga con danaro proprio i debiti ereditari; 5) negli altri casi stabiliti dalla legge.*

### **Elenchi di individualità oppure di tipi.**

**Gli elenchi di individualità** hanno per oggetto “identità concrete”. Per esempio: “*gli ammessi alla prova scritta sono Tizio, Caio, Sempronio*”.

**Gli elenchi di tipi** hanno per oggetto “identità astratte”. Esempi: “*i colori dell'arcobaleno sono rosso, arancione, giallo, verde, blu, indaco e violetto*”; “*i diritti reali sono la proprietà, la superficie, l'usufrutto, l'uso, l'abitazione, la servitù prediale, l'enfiteusi, il pegno, l'ipoteca*”; “*i giudici preliminari, nel processo penale, sono il giudice per le indagini preliminari ed il giudice dell'udienza preliminare*”; “*le misure cautelari personali coercitive: a) divieto di espatrio; b) obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria; c) allontanamento dalla casa familiare; d) divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa; e) divieto di dimora; e) obbligo di dimora; f) arresti domiciliari; g) custodia cautelare in carcere; h) custodia cautelare in istituto a custodia attenuata per detenute madri; i) custodia cautelare in luogo di cura*”

AVVERTENZA. Per meglio intendere la natura dell'elenco “tipologico”, ci si soffermi sull'ultimo esempio: in esso non ci si riferisce alla singola custodia cautelare in carcere applicata nei riguardi di un determinato soggetto, né ci si riferisce alla classe che comprende tutte le custodie cautelari in carcere, bensì ci si riferisce ai “modelli” di privazione, non definitiva, della libertà personale: altrimenti detto, quelle misure sono *identità specifiche* del genere “strumento di privazione, non definitiva, della libertà personale”.

### **Elenchi giuridici di fattispecie, di soggetti, di beni, di effetti...**

In tema di elenchi (e, specificamente, in tema di elenchi *nel sapere giuridico*) può risultare di qualche interesse una classificazione in rapporto agli oggetti elencati.

Per consolidata tradizione meritano di essere individuati:

- **elenchi di fattispecie** (oppure, **elenchi di elementi di fattispecie**);
- **elenchi di soggetti** (titolari di posizioni giuridiche o gravati da posizioni giuridiche sfavorevoli);
- **elenchi di beni** (ascrivibili a una determinata classe e sottoposti ad un regime particolare, unitario oppure differenziato);
- **elenchi di conseguenze giuridiche** (conseguenze che derivino da fattispecie e che si configurino come nascita/modificazione/estinzione di diritti, obblighi, oneri, qualità, ecc.);
- **elenchi di status o di qualità.**

Recentemente, soprattutto nella normativa sovranazionale e nella normativa interna di adattamento, sono reperibili, sempre più frequentemente:

- **elenchi di definizioni.**

Si veda, per un elenco circoscritto, la direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato il cui articolo 2, alle lettere da *a*) a *d*), definisce ‘vittima’, ‘familiare’. ‘minore’ e ‘giustizia riparativa’. In altri casi, l'elencazione può essere molto più lunga.

AVVERTENZA: OPERAZIONI SU OPERAZIONI. Il diffondersi degli **elenchi di definizioni** testimonia una evidenza talvolta trascurata, e cioè che le operazioni elementari di discorso possono avere ad oggetto altre operazioni elementari di discorso (infatti, si possono esemplificare classificazioni, si possono classificare esempi, ecc.).

AVVERTENZA: GLI ELENCHI DI DEFINIZIONI, TRA FUNZIONALITÀ AUSPicate E CONSEGUITE. Gli elenchi di definizioni nascono da *intenti lodevoli*: infatti, poiché molte norme si avvalgono di numerosi termini tecnici o, per altro verso, si avvalgono di termini il cui significato potrebbe risultare problematico, il legislatore si pone nell'ottica di aiutare l'interprete "chiarendo" i significati. Nonostante le intenzioni, gli elenchi di definizioni sono tuttavia, in molti casi, inadeguati e confusivi per svariate ragioni: in primo luogo, capita che il legislatore produca la definizione come se il *definiendum* fosse monosemico, e invece il *definiendum* è polisemico anche nel testo normativo che ospita la definizione; in secondo luogo, capita che il legislatore produca definizioni avendo in mente l'esigenza di chiarire i significati in rapporto alla applicazione a casi specifici, con il risultato che la medesima definizione è inadeguata per l'uso dominante o per altri casi diversamente specifici; in terzo luogo, definire non è facile, e allora capita che il legislatore non sia in grado di pervenire a un risultato tecnicamente adeguato (danneggiando, in tal modo, il lavoro dell'interprete).

## Elenchi a sequenza libera oppure a sequenza vincolata

**Elenchi a sequenza libera:** l'ordine degli elementi non è condizionato da parametri che assegnano, a ciascun elemento, una posizione determinata.

**Elenchi a sequenza vincolata:** l'ordine degli elementi è condizionato da parametri che assegnano, a ciascun elemento, una posizione determinata.

L'area degli elenchi a sequenza libera, e l'area degli elenchi a sequenza vincolata, sono diversamente configurabili a seconda di come si intenda (in maniera *forte* oppure *debole*) il condizionamento destinato a governare la sequenza.

**Elenchi a sequenza vincolata, in senso forte.** Un elenco è vincolato *in senso forte* quando, se un elemento non viene collocato nel "luogo" che gli attiene, ne consegue un *elenco errato* oppure un *elenco diverso*. Gli elenchi a sequenza vincolata (in senso forte) non sono numerosi. Si potrebbe pensare alle **serie** temporali o numeriche: come, appunto, le **successioni** di monarchi o di pontefici o di altre cariche o di eventi, oppure le serie di numeri come quella di Fibonacci (1;1;2;3;5;8;13;21;34; 55 ...: sequenza in cui ciascun numero, tranne i primi due, è in posizione tale da corrispondere alla somma dei due numeri precedenti), oppure la scala empirica di Mohs per la valutazione della durezza dei materiali (talco, gesso, calcite, fluorite apatite, ortoclasio, quarzo, topazio, corindone, diamante).

**Elenchi a sequenza vincolata, in senso debole.** Un elenco è vincolato *in senso debole* quando, pur essendo astrattamente a sequenza libera, non verrebbe in mente "a nessuno" di formularlo in maniera diversa da quella usuale. Si pensi all'elenco dei numeri cardinali interi positivi, per i quali nulla vieta di muovere dal 18, passando poi al 30 e poi all'uno ...; tuttavia, nessun soggetto lo farebbe. Oppure si pensi al tabellone con l'ordine di arrivo in una gara, ove nulla vieta di menzionare prima il quinto posto poi il secondo poi il quarto poi il primo, ma non si è mai vista un tabellone configurato in maniera siffatta.

ORDO NATURALIS. Nella retorica antica si parlava di *ordo naturalis* in riferimento alle sequenze informative *imposte dalla natura delle cose* (ma anche, come oggi si preferisce integrare e sottolineare, *imposte dalle convenzioni culturali*).

## Elenchi descrittivi oppure direttivi oppure costitutivi

Questa classificazione è basata sul criterio della **funzione illocutoria** (per la trattazione vedasi, *infra*, il paragrafo 'A cosa servono gli elenchi').

Semplificando: gli elenchi descrittivi *enunciano situazioni di fatto*; gli elenchi direttivi *comandano o consigliano condotte o atteggiamenti*; gli elenchi costitutivi *creano le situazioni che enunciano*.

### **Elenchi cognitivi (ricognitivi) oppure pragmatici (repertoriali)**

Semplificando: gli elenchi cognitivi sono formulati al fine essenziale di arricchire la conoscenza; gli elenchi pragmatici (che spesso, da un punto di vista illocutorio, sono descrittivi) sono finalizzati a conseguenti condotte e/o atteggiamenti.

### **Elenchi tassativi oppure non tassativi**

Anche questa classificazione è basata su un criterio afferente alla **funzione perlocutoria** (per la trattazione vedasi, *infra*, il paragrafo ‘**A cosa servono gli elenchi**’).

## **Come devono essere gli elenchi**

### **Completi (se la completezza è realizzabile ed è richiesta)**

Richiesti di elencare gli animali domestici, sembrerebbe un “fuor d’opera” omettere il gatto; altresì, richiesti di elencare i libri di Franco Cordero, sarebbe imbarazzante omettere *Riti e sapienza del diritto*.

Per altro verso, va riaffermato che l’esaustività non costituisce una componente indefettibile dell’elenco.

**La “realizzabilità” della completezza.** È possibile enunciare tutti gli elementi solo se, e nella misura in cui, ciò sia concretamente realizzabile. Per intendersi: ad elencare la produzione letteraria di Marcel Proust si fa presto; elencare l’*opera omnia* di Leonardo Sciascia si rivela difficile ma non insormontabile; elencare tutte le opere di tutti gli scrittori europei del secolo scorso è una impresa disperata.

**La “domanda” di completezza.** L’elenco deve essere completo se ve ne è richiesta: la richiesta può provenire *implicitamente* dal contesto, oppure *esplicitamente* dall’interlocutore: lo stesso interlocutore, infatti, può “accontentarsi” di un elenco parziale (“*mi venga fatto un elenco di ...*”).

**Esempio ed elenco: rapporti “quantitativi”.** Se l’esempio è l’operazione che, della classe x, enuncia un solo elemento (o una singola sottoclasse), si potrebbe dire che, per l’elenco, potrebbe rivelarsi sufficiente enunciare più di un elemento. Ma il rapporto non è così automatico: tra gli elementi omessi potrebbero esservene alcuni la cui mancata enunciazione renderebbe l’operazione non significativa; ed è evidente che l’elencare, in tal caso, non consente siffatte omissioni.

OMISSIONE ED ERRORE. Nell’attività di elencazione, le omissioni rilevanti possono considerarsi altrettanti “errori”: vedremo che l’omissione di *elementi significativi* (significativi da un punto di vista quantitativo e/o qualitativo) rappresenta una degli errori più gravi in materia.

### **Ordinati (se la sequenza è “governabile”)**

Ogni elenco, in virtù del carattere lineare dell’informazione, implica una sequenza. Altro discorso è se quella sequenza debba essere “ordinata”: cioè *conforme* a parametri di adeguatezza nei confronti dell’oggetto, o del contesto, o delle richieste.

Il contrario dell'elenco ordinato è l'elenco disordinato (sino al caso, estremo, dell'**elenco caotico**): l'elenco disordinato determina straniamento, difficoltà di comprensione, difficoltà di utilizzazione.

NOTA. Un espediente grafico, che talvolta è stato usato cosicché se ne trova traccia nella storia del diritto, consiste nell'eludere la sequenza scrivendo gli elementi non in linea retta, bensì in linea circolare (nel qual caso è difficile dire quale sia il punto di inizio e, conseguentemente, quale sia l'elemento in prima posizione, in seconda, in terza e così avanti).

### Designati in modalità sistematica

I singoli elementi devono essere *designati* (*denominati*) utilizzando un medesimo criterio di designazione e applicandolo costantemente.

Esempio: richiesto di formulare l'elenco dei miei libri, non potrò esordire come segue: *i Promessi sposi, il Marrone, il libro che Alfredo mi ha regalato l'anno scorso, e così avanti*.

L'esigenza di governare non soltanto la sequenza, ma anche la denominazione degli elementi, è maggiormente avvertita in contesti scientifici e in contesti divulgativi (mentre è meno avvertita in contesti colloquiale di discorso comune).

## Quali sono gli errori più gravi negli elenchi

### Il fraintendimento dell'operazione:

**Invece di un elenco, una sequenza di qualificazioni.** A volte, richiesti di formulare un elenco, si produce una sequenza di qualificazioni (che *non è un elenco anche se è reversibile in un elenco*: infatti, enunciando che "*do, re, mi fa, sol, la, si, sono note musicali*", si effettua una sequenza di qualificazioni da cui è ricavabile l'elenco secondo cui "*le note musicali sono do, re, mi, fa, sol, la, si*"; ma la prima enunciazione non è un elenco).

**Invece di un elenco, una classificazione.** A volte, richiesti di formulare un elenco, si produce una classificazione. In quest'ultimo caso si è fuorviati, probabilmente, dall'accezione "volgarizzata" che il termine '*classifica*' è venuto ad assumere nel tempo: la cosiddetta "*classifica*" delle squadre che partecipano ad un campionato, difatti, non è nient'altro che l'elenco di quei *teams* ordinati secondo il criterio dei punti conseguiti.

### La falsità (se l'elenco è descrittivo)

L'elenco descrittivo è falso se contiene un elemento che non afferisce alla classe elencanda. Per esempio: '*gli Stati confinanti con l'Italia sono: la Francia, la Svizzera, l'Austria, la Slovenia, la Germania*'.

Vale, in questo caso, quanto già detto in tema di **esempio**, sia per quel che attiene alla esistenza dell'errore ('*uno stato confinante con l'Italia è la Germania*') sia per quel che attiene alla "dimostrazione" dell'errore (errore che viene in evidenza mostrando la falsità della qualificazione ricavabile: '*la Germania è uno stato confinante con l'Italia*').

## La carenza inammissibile

**Carenza quantitativa.** La carenza quantitativa è più evidente in rapporto a un elenco che sia oggettivamente realizzabile nella sua totalità, e la cui completezza sia imposta dal contesto o dal richiedente. La carenza quantitativa, tuttavia, è registrabile anche in elenchi in cui sia astrattamente consentito un *quantum* di incompletezza, ma non sino al punto concretamente evidenziato dall'elenco di cui si discute (per esempio, se si dice che i Presidenti della Repubblica Italiana sono Napolitano e Mattarella si produce un elenco gravemente incompleto).

**Carenza qualitativa.** Si ha carenza qualitativa quando si omettono uno o più elementi particolarmente importanti, o rappresentativi. Così ad esempio in un elenco di armi da fuoco potrebbe apparire ben diverso omettere la pistola oppure, poniamo, la spingarda. E allo stesso modo in un elenco parziale di contratti è diverso omettere la vendita oppure il contratto estimatorio.

## La sequenza caotica

L'elenco è in sequenza *caotica* quando, pur essendo possibile una elencazione agevolmente governabile e agevolmente intelligibile, la sequenza informativa risulti del tutto "ingovernata", cioè tale che non si possa evincere, se non a prezzo di eccessiva fatica, il criterio che la "regola"; oppure, tale che la sequenza appaia del tutto stravagante in rapporto al contesto. Si pensi a una elencazione delle dita della mano così formulata: "*mignolo, medio, anulare, indice, pollice*"; si pensi a una elencazione di "numeri cardinali interi positivi" che non venga effettuata in ordine crescente; si pensi a una elencazione dei diritti reali che inizi con l'ipoteca terminando con il pegno e mettendo in mezzo la proprietà.

# A cosa servono gli elenchi

## Elenchi descrittivi, oppure direttivi, oppure costitutivi (funzionalità illocutorie)

Gli elenchi, in rapporto alla funzione illocutoria dell'enunciazione, si caratterizzano prevalentemente per **funzioni descrittive**, o **direttive**, o **costitutive**.

Per esempio: una lista dei presenti è un elenco descrittivo; una indicazione delle attività da compiere o da evitare in caso di incendio è un elenco direttivo; una graduatoria dei vincitori di un concorso è un elenco costitutivo.

**Elenchi descrittivi nel discorso giuridico.** Nel discorso giuridico, elenchi descrittivi sono reperibili, soprattutto, nei testi dottrinari (manuali, saggi, articoli, conferenze, lezioni, ecc.).

Per esempio: il codice di procedura penale non indica da nessuna parte quali siano i diritti attribuiti all'indagato (a tale proposito si scorra l'art. 369-*bis*, che si "limita" a segnalare un dovere informativo con riguardo alle "facoltà" e ai "diritti" di specie); eppure, nei manuali, lo spazio dedicato a detta tematica è di notevole rilievo come, del resto, non è marginale l'importanza che viene attribuita a siffatta tematica nell'ambito delle lezioni.

**Elenchi direttivi e costitutivi nel discorso giuridico normativo.** Nel discorso normativo mancano gli elenchi descrittivi mentre sono numerosi sia gli elenchi direttivi sia gli elenchi costitutivi.

Come esempio di un elenco direttivo, si pensi all'art. 216 del Codice penale

Sono assegnati a una colonia agricola o ad una casa di lavoro:

- 1) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali; professionali o per tendenza;
- 2) coloro che essendo stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, e non essendo più sottoposti a misura di sicurezza, commettono un nuovo delitto, non colposo, che sia nuova manifestazione della abitudine, della professionalità o della tendenza a delinquere;
- 3) le persone condannate o prosciolte negli altri casi indicati espressamente nella legge

Come esempio di un elenco costitutivo, si pensi all'art. 1325 del Codice civile

I requisiti del contratto sono:

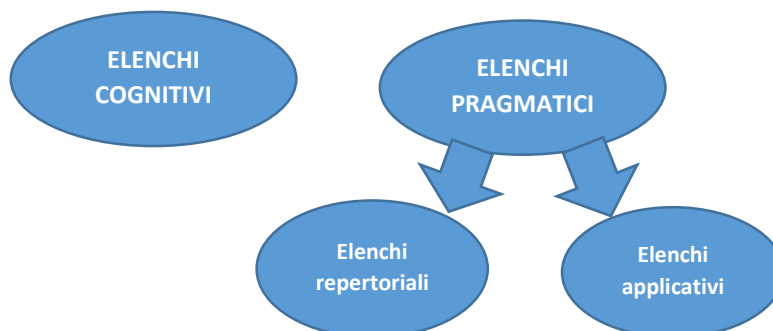
- 1) l'accordo delle parti;
- 2) la causa;
- 3) l'oggetto;
- 4) la forma, quando risulta che è prescritta dalla legge sotto pena di nullità

### **Elenchi cognitivi oppure pragmatici (funzionalità perlocutorie)**

Gli elenchi, in rapporto alla funzione perlocutoria, hanno svariate funzioni tra cui, soprattutto, **funzioni cognitive** e **funzioni pragmatiche**.

Come già chiarito a proposito di altre operazioni, distinguere (perlocutoriamente) tra **elenchi cognitivi** ed **elenchi pragmatici** è un modo abbreviato per distinguere tra **elenchi meramente cognitivi** ed **elenchi anche pragmatici**.

Inoltre, tra gli elenchi pragmatici meritano di essere evidenziati gli **elenchi repertoriali** e gli **elenchi applicativi**. Ecco lo schema complessivo:



**Gli elenchi cognitivi** (che, in rapporto alla loro concretezza, vengono comunemente denominati **ricognitivi**) hanno il fine, essenzialmente, di informare circa i singoli elementi afferenti a una classe. Esempio: *le città italiane Capoluogo di Regione sono Aosta, Torino, Milano, Genova, Venezia, Trento, Udine, Reggio Emilia, Firenze, Perugia, Ancona, Roma, Napoli, L'Aquila, Campobasso, Potenza, Bari, Reggio Calabria, Palermo, Cagliari.*

Numerosi esempi di elenchi ricognitivi, afferenti al discorso giuridico, sono agevolmente reperibili in qualsiasi manuale di qualsivoglia disciplina (ove gli autori si prendono cura di richiamare, in elenchi sintetici e tendenzialmente completi, le varie fattispecie che cagionano una determinata conseguenza giuridica, oppure la tipologia dei soggetti titolari di posizioni giuridiche favorevoli o sfavorevoli, oppure i contenuti individuabili all'interno di determinati diritti o doveri, e così avanti).

**Gli elenchi repertoriali** hanno il fine, essenzialmente, di far conoscere se un determinato elemento afferisce oppure no a una determinata classe, ed hanno il fine, eventuale, di far acquisire informazioni aggiuntive. Si pensi all'elenco degli abbonati al servizio telefonico, redatto e consultato per far conoscere e per conoscere se un determinato soggetto è abbonato, con aggiunta di indirizzo

e di numero telefonico; si pensi, inoltre, al catalogo dei libri (cartaceo o telematico che sia) di una Biblioteca; si pensi, inoltre, ai sussidi audiovisivi per la visita “guidata” ad un museo od a una mostra.

**Gli elenchi applicativi** hanno *il fine di riservare, agli elementi elencati, atteggiamenti o trattamenti specifici*:

- atteggiamenti o trattamenti *che possono essere comuni* a tutti gli elementi (si pensi a un elenco di *requisiti essenziali*, ed anche a una lista di *ammessi a un concorso*); oppure,
- atteggiamenti o trattamenti *che possono essere differenziati* a seconda della posizione occupata da ciascun elemento (come accade in una graduatoria).

AVVERTENZA. Gli elenchi illocutoriamente descrittivi saranno, perlocutoriamente, soprattutto cognitivi o repertoriali. Gli elenchi illocutoriamente direttivi o costitutivi sanno, perlocutoriamente, soprattutto applicativi.

### **Elenchi tassativi oppure non tassativi (funzionalità perlocutoria specifica)**

**Gli elenchi tassativi** non ammettono di essere modificati: in particolare, non sono ammesse *omissioni né integrazioni* (tranne, di solito, quanto possa derivare dalla correzione di “errori”).

**Gli elenchi non tassativi** ammettono di essere modificati: in particolare, sono ammesse, a seconda dei contesti e delle specificità pragmatiche, *omissioni o integrazioni*.

Un elenco tassativo è la graduatoria dei vincitori di un concorso (infatti non può essere modificata né aggiungendo né togliendo una posizione). Un elenco non tassativo è una lista di imbarco o una lista di interventi manutentivi ordinari (lista in cui è implicita la clausola di modificazione, anche solo per differimento, secondo prudente apprezzamento).

**Elenchi tassativi ed elenchi esemplificativi** Talvolta, la distinzione tra elenchi tassativi e non tassativi viene presentata in termini di diversi (con formulazioni entrambe positive). Talvolta si parla di *tassativi e indicativi*; altre volte (più frequentemente) si parla di **tassativi** ed **esemplificativi**. Si tratta di denominazioni infelici, poiché associano due denominazioni *eterogenee*; ma l’infelicità della denominazione non autorizza a trascurarne la sostanza (anche perché si tratta di una distinzione che i giuristi menzionano e utilizzano frequentemente).

Nell’ottica corrente tra i giuristi, l’elenco tassativo è un elenco a cui nulla può essere aggiunto né sottratto; l’elenco indicativo, o esemplificativo, è un elenco parziale che si utilizza per “dare un’idea” degli elementi che afferiscono a una classe: elementi che, ove occorra andare oltre, *devono essere integrati ed eventualmente completati* (l’elenco esemplificativo, dunque, è un elenco che difetta di tassatività non nel senso di *eliminare* elementi ma nel senso di *aggiungerne*).

**Totale e parziale; tassativo ed esemplificativo.** A questo punto, è evidente la possibilità di raccordare la classificazione totale/parziale con la classificazione tassativo/esemplificativo; ma la percezione del raccordo non è univoca:

- secondo alcuni, gli elenchi tassativi sono sempre *totali*, e gli elenchi esemplificativi sono sempre *parziali*;
- secondo altri, sia gli elenchi tassativi sia gli elenchi esemplificativi sono totali ma *in modo diverso*: l’elenco tassativo è totale *esplicitamente*, mentre l’elenco esemplificativo è totale *implicitamente* (reso totale tramite l’ammissibilità degli “altri elementi” che siano integrabili).

**Rilevanza giuridica della distinzione.** La distinzione tra elenchi tassativi e non (ovverosia tra elenchi *indicativi o esemplificativi*) è di rilievo in sede interpretativa ed applicativa poiché, se un elenco di fattispecie è *tassativo*, l’effetto giuridico consegue *soltanto in conseguenza delle fattispecie elencate* (suscettibili, eventualmente, di interpretazione estensiva ma non di estensione analogica); invece,

se un elenco di fattispecie *non è tassativo*, l'effetto giuridico consegue *anche in altre fattispecie*; e considerazioni analoghe possono formularsi quando l'elenco, anziché riguardare *fattispecie*, riguardi *soggetti*, o *qualità*, oppure altro.

Vanno segnalati, infine, due profili ulteriori: è frequente che una elencazione non dichiari la propria natura tassativa o meno (cosicché si tratta di risolvere *preliminarmente* questo problema); inoltre, se l'elencazione non è tassativa e si è in contesti applicativi, si tratta di individuare se *un caso* non elencato sia ammissibile, oppure si tratta di individuare tutti *gli altri casi* (e si tratta di integrazioni talvolta difficili).

AVVERTENZA. Può non essere immediatamente chiara la ragione per cui queste distinzioni vengono collocate tra quelle che poggiano su un criterio funzionale (attinente, per di più, alla dimensione perlocutoria). La ragione sta nel fatto che queste distinzioni fanno riferimento alla *finalità di precludere o ammettere attività eccezionali o integrative* nei confronti dell'elenco stesso, soprattutto *ai fini della sua applicazione*.